

COMUNE DI MATERA
SETTORE MANUTENZIONE URBANA
SERVIZIO SPECIALE COMUNE – SUB AMBITO 1

FAQ_rev1_07.08.2017

Quesito n. 1

... la richiesta di fatturato globale annuo di € 76.954.392,00 risulta eccessivamente sproporzionata rispetto al valore dell'appalto, considerato che, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, il codice parla di "fatturato globale di impresa compreso un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto ..." (fatturato cui si riferisce il successivo comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016).

Risposta quesito n. 1

Con la locuzione "La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 (doppio del valore a base d'asta per un triennio come previsto dal comma 5 dell'art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016), iva esclusa.", si è inteso richiedere il possesso di un **fatturato globale** nel triennio 2014, 2015 e 2016 non inferiore ad € 76.954.392,00 analiticamente determinato sulla base di un fatturato annuo pari al doppio del canone annuale dell'appalto per il periodo di riferimento ($12.825.732,00 * 2 * 3 \text{ anni} = 76.954.392,00$).

Analogamente, il medesimo paragrafo richiede che gli operatori economici partecipanti abbiano realizzato, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, un fatturato di impresa specifico, per servizi rientranti nella stessa tipologia di quelli in appalto, non inferiore **complessivamente** (quindi nel triennio) ad € 38.477.196,00, IVA esclusa, pari all'importo del contratto rapportato ad un triennio.

Quesito n. 2

Requisiti di partecipazione:

Tra i requisiti per la partecipazione alla gara viene chiesto "... la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 ...". Va da sé che il fatturato complessivo posseduto nel triennio non deve essere inferiore a € 230.863.176,00.

Con riferimento alla delibera n. 9 del 7-8 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sembrerebbe che il fatturato globale richiesto sia "sproporzionato". Si riporta altresì la correzione all'art. 83 comma 5 del d.lgs 50/2016: dopo le parole "valore stimato dell'appalto" sono inserite le seguenti "calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso".

Si chiedono chiarimento in merito.

Con riferimento al fatturato globale si chiede se il requisito deve essere relativo ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che alla stessa data risultino depositati (cfr determinazione ANAC del 2009).

Risposta quesito n. 2

Vedi risposta Quesito n. 1.

Quesito n. 3

Con riferimento al punto 13.3 del disciplinare di gara "realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 (doppio del valore a base d'asta per un triennio come previsto dal comma 5 dell'art. 83 "Criteri di selezione e soccorso istruttorio" del D.Lgs. 50/2016), iva esclusa - si chiede di specificare se l'importo fatturato di Euro 76.954.392,00 debba intendersi come cifra complessiva del periodo 2014 - 2015 - 2016. Ciò anche in considerazione del fatto che il fatturato specifico di Euro 38.477.196,00 richiesto dal disciplinare è riferito alla cifra complessivamente raggiunta nel triennio di riferimento.

Risposta quesito n. 3

Vedi risposta Quesito n. 1.

Quesito n. 4

Con la presente pone all'attenzione di codesta spett.le Stazione Appaltante le osservazioni che seguono in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica.

1. In riferimento alla Sezione III del Bando di Gara, parag. III.2.2) "Capacità economico-finanziaria:

"1) ...omissis...

Dichiarazione attestante la realizzazione, negli esercizi relativi agli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 (I. V.A. esclusa).

Dichiarazione attestante la realizzazione, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, di un fatturato di impresa specifico per servizi analoghi (gestione rifiuti indifferenziati e differenziati, spazzamene delle strade), non inferiore complessivamente ad € 38.477.196,00 (IVA esclusa)".

La scrivente evidenzia quanto segue.

Mentre per il punto 2) il valore minimo è riferito al fatturato globale annuo di impresa, per il requisito di cui al punto 3) il valore è riferito complessivamente al triennio.

L'importo complessivo a base di gara di € 89.780.124,00 è riferito ad una durata di 7 anni, mentre il requisito di capacità economica e finanziaria di fatturato globale di € 76.954.392,00 è riferito ad un singolo anno; la richiesta del possesso di un fatturato globale annuo di € 76.954.392,00 rispetto ad un valore complessivo di appalto settennale di € 89.780.124,00, non sembra in linea con il requisito di fatturato per servizi analoghi che complessivamente nel triennio ammonta a € 38.477.196,00.

Il requisito economico finanziario di cui al punto 3) è esattamente pari a 3 volte l'importo annuo a base di gara e cioè $€ 12.825.732 \times 3 = € 38.477.196,00$, ciò significa che codesta stazione appaltante ha correttamente tenuto in considerazione il valore a base di gara annuo dell'appalto, essendo un servizio ripetitivo e pluriennale (comunque maggiore dei tre anni, arco temporale su cui commisurare i requisiti ai sensi dell'art. 83 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016).

Il requisito economico finanziario richiesto al punto 2, è esattamente pari a 6 volte l'importo annuo a base di gara, € 12.825.732 x 6 = € 76.954.392, da possedere per ciascun anno del triennio di riferimento.

Orbene, la scrivente ritiene che probabilmente sia frutto di un errore la parola annuo, in quanto sproporzionato rispetto all'importo a base di gara annuo e che codesta Stazione Appaltante, così come il fatturato per servizi analoghi, voleva comunque intendere da possedere complessivamente nel triennio (valore pari al doppio dell'importo annuo a base di gara), fatturato globale di € 76.954.392,00 complessivo nel triennio anziché annuo nel triennio.

Alla luce di quanto sopra, si chiede un celere riscontro al fine di poter valutare in tempo utile la possibilità di partecipare alla gara per tutti gli operatori economici interessati.

Risposta quesito n. 4

Vedi risposta Quesito n. 1.

Quesito n. 5

Garanzia provvisoria:

Può essere presentata su supporto informatico (cd rom), ai sensi del d.lgs 82/2005, provvista di firme digitali sia del contraente che del soggetto autorizzato all'emissione?

Può essere ridotta così come previsto dall'art. 93 del dlgs 50/2016).

Nel paragrafo 11 del disciplinare di gara viene riportato "*... riportare l'autentica della sottoscrizione del fideiussore da parte di un pubblico ufficiale o autentica notarile; essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante*". Le disposizioni riportate devono essere rispettate entrambe o in alternativa?

Risposta quesito n. 5

La garanzia provvisoria può essere presentata su supporto informatico purché provvista delle firme digitali sia del contraente che del soggetto autorizzato all'emissione. In tal caso, essendogarantita l'identità dei soggetti che hanno utilizzato la firma digitale attraverso un processo di riconoscimento operato dal certificatore accreditato (soggetto autorizzato da AgID al rilascio di dispositivi per la firma digitale dei documenti informatici), risulta superflua l'autentica della sottoscrizione del fideiussore da parte di un pubblico ufficiale o l'autentica notarile.

Rimane in ogni caso necessaria la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Quesito n. 6

Modelli word editabili:

Si chiedono i modelli word editabili delle dichiarazioni richieste.

Risposta quesito n. 6

I modelli word editabili delle dichiarazioni richieste sono stati resi disponibili sul sito web della stazione appaltante.

Quesito n. 7

Con riferimento al requisito di capacità tecnica “... aver eseguito, senza incorrere in gravi contestazioni almeno un contratto unitario per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara” si chiede se il periodo documentabile è 19.05.2014-18.05.2017.

Risposta quesito n. 7

Il periodo da documentare non può che essere quello ricompreso tra il 19.05.2014 ed il 18.05.2017.

Quesito n. 8

Con riferimento al requisito di capacità tecnica professionale nel bando di gara al punto 2 del paragrafo III.2.3) viene riportato “Elenco dei principali servizi di spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti solidi urbani eseguiti, per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I., in favore di una o più committenze (comuni, autorità d’ambito, ecc.) la cui popolazione complessiva (intesa come somma degli abitanti residenti in tutti i comuni o territori d’ambito serviti) sia pari ad almeno 92.000 abitanti residenti alla data del 31 dicembre 2016 (corrispondente approssimativamente alla popolazione del Sub ambito). Esecuzione, per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, di servizi di spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti solidi urbani in favore di almeno una committenza (comuni, autorità d’ambito, ecc.) avente popolazione residente alla data del 31 dicembre 2016 pari o superiore a 60.000 abitanti (corrispondente approssimativamente agli abitanti del comune più popoloso del Sub ambito).

Mentre nel disciplinare di gara al punto 13.4 viene riportato "aver eseguito senza incorrere in gravi contestazioni, almeno un contratto unitario per servizi, analoghi a quelli oggetto del presente appalto relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per conto di uno o più committenti pubblici aventi popolazione residente alla data del 31.12.2016 non inferiore a 92.000 abitanti.

Da quanto indicato nel disciplinare sembrerebbe che il requisito deve essere posseduto attraverso un unico contratto che comprenda più comuni.

Si chiede se la locuzione "contratto unitario" sia refuso e se la richiesta di 92.000 deve essere inteso come somma di abitanti di più comuni riveniente da diversi contratti.

Risposta quesito n. 8

Sia l’esecuzione di un contratto unitario per servizi analoghi a quelli oggetti dell’appalto relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi negli ultimi tre anni

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per conto di uno o più committenti pubblici aventi popolazione residente alla data del 31.12.2016 non inferiore a 92.000 abitanti (corrispondente approssimativamente alla popolazione del Sub ambito), che l'aver eseguito per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara servizi di spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti solidi urbani in favore di almeno una committenza (comuni, autorità d'ambito, ecc.) avente popolazione residente alla data del 31 dicembre 2016 pari o superiore a 60.000 abitanti (corrispondente approssimativamente agli abitanti del comune più popoloso del Sub ambito) sono riferiti ad **un unico contratto unitario** sottoscritto con uno o più committenti pubblici (associazioni di comuni, autorità d'ambito, ecc.)

Quesito n. 9

In riferimento alla Sezione III del Bando di Gara, paragrafo III.2.3) "Capacità tecnica e professionale":

1) *...omissis...*

2) *"Elenco dei principali servizi di spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti solidi urbani eseguiti, per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I., in favore di una o più committenze (comuni, autorità d'ambito, ecc.) la cui popolazione complessiva (intesa come somma degli abitanti residenti in tutti i comuni o territori d'ambito serviti) sia pari ad almeno 92.000 abitanti residenti alla data del 31 dicembre 2016 (corrispondente approssimativamente alla popolazione del Sub ambito). ...omissis..."*

3) *...omissis...*

Il disciplinare di gara al punto 13.4 rubricato "Capacità tecniche e professionali":

"Aver eseguito senza incorrere in gravi contestazioni, almeno un contratto unitario per servizi, analoghi a quelli oggetto del presente appalto relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per conto di uno o più committenti pubblici aventi popolazione residente alla data del 31.12.2016 non inferiore a 92.000 abitanti ... omissis ...".

La scrivente evidenzia quanto segue.

Mentre nel bando di gara per il requisito di capacità tecnica indicato, si esplicita la possibilità di cumulare una o più committenze la cui popolazione complessiva sia pari ad almeno 92.000 abitanti..., nel disciplinare di gara si introduce il concetto di contratto unitario.

Alla luce di quanto sopra, si chiede un celere riscontro al fine di poter valutare in tempo utile la possibilità di partecipare alla gara per tutti gli operatori economici interessati.

Risposta quesito n. 9

Vedi risposta Quesito n. 8.

Quesito n. 10

Nel bando di gara viene riportato "i chiarimenti possono essere richiesti fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per la scadenza presentazione delle offerte" mentre nel disciplinare di gara è riportato "gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, entro e non oltre la data del 07.07.2017". Qual è la scadenza da dover rispettare?

Risposta quesito n. 10

Si precisa che il termine entro il quale possono essere richiesti chiarimenti è il 7 luglio 2017.

Quesito n. 11

In caso di previsione di subappalto è necessario indicare già in sede di gara la terna degli eventuali subappaltatori?

Risposta quesito n. 11

L'art. 9 del Disciplinare di gara, così come l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, consentono il subappalto alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice. Pertanto, il concorrente, all'atto dell'offerta, è tenuto ad indicare le parti della prestazione che intende subappaltare ed, essendo l'appalto di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, anche la terna di subappaltatori. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Quesito n. 12

Tra i requisiti di capacità tecnica professionale (indicati nel solo disciplinare di gara) viene chiesto "disporre di un numero adeguato di tecnici e di organismi tecnici e più in particolare quelli responsabili del controllo della qualità", quali figure devono essere considerate ed eventualmente elencate?

Risposta quesito n. 12

L'art. 37 "Obblighi dell'Impresa Aggiudicataria" del capitolato Speciale d'Appalto dispone, tra l'altro, che l'I.A. è tenuta a comunicare l'articolazione della struttura di direzione e coordinamento conformemente a quanto indicato al punto 2.1 della "Relazione tecnico-descrittiva del servizio".

Il punto 2.1 della "Relazione tecnico-descrittiva del servizio", infatti, valuta necessarie in almeno numero 7 le unità di personale, la cui articolazione per mansioni e qualifiche è puntualmente descritta, che dovranno costituire una base stabile e dedicata esclusivamente alla gestione del servizio appaltato dal Sub ambito.

Quesito n. 13

Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale (indicati nel solo disciplinare di gara) viene chiesto "disporre di adeguate attrezzature tecniche e di misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità" tale prescrizione non deve essere inserita nella busta b relazione tecnica dove l'impresa concorrente esporrà le proposte del servizio comprensive di specifica delle attrezzature e delle misure per la garantire la qualità? Cosa si intende per adeguate attrezzature tecniche, quali attrezzature e quali misure devono essere riportate nella busta "documentazione amministrativa"?

Risposta quesito n. 13

I mezzi di prova dei requisiti di capacità tecnica, così come quelli di capacità economica e finanziaria, sono quelli indicati dall'Allegato XVII "Mezzi di prova dei criteri di selezione" del Codice puntualmente riportati nelle note a piè di pagina nn. 1 e 2 a pagina 17 e 18 del

Disciplinare di gara. Le referenze, gli elenchi, le dichiarazioni e la documentazione devono essere riportati nella busta "A - Documentazione amministrativa".

Quesito n. 14

Nel bando di gara viene chiesto "i soggetti partecipanti dovranno produrre, su supporto cartaceo e su supporto informatico un progetto esecutivo completo e dettagliato..." mentre nel disciplinare di gara viene riportato "tutti gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in tre esemplari cartacei ... l'offerta tecnica, completa di tutti gli allegati, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico in formato pdfA stampabile". Le copie da presentare sono tre o una?

Risposta quesito n. 14

Si precisa che è sufficiente la presentazione di un'unica copia cartacea dell'offerta tecnica, comprendente tutti gli allegati progettuali, prodotta anche su idoneo supporto informatico in formato pdfA stampabile.

Quesito n. 15

Nel bando di gara viene indicato "l'apertura delle offerte avverrà nel rispetto del disciplinare di gara, in seduta pubblica, presso la sede municipale del Comune di Matera (...) nel giorno e nell'orario che verrà comunicato, almeno tre giorni prima...", mentre nel disciplinare di gara viene riportato nel paragrafo "apertura dei plichi e verifica dei documenti" In seduta pubblica, presso gli uffici del Comune di Matera, Viale A. Moro con inizio alle ore 10.00 del giorno 20.07.2017. Qual è l'indicazione da tenere in considerazione?

Risposta quesito n. 15

L'apertura dei plichi e la verifica dei documenti avverrà in seduta pubblica, presso la sede municipale del Comune di Matera in Viale Aldo Moro snc - 75100 Matera, il giorno 20.07.2017 alle ore 10:00, salvo motivato rinvio. La eventuale diversa data (giorno ed ora) verrà comunicata, almeno tre giorni prima, alla PEC indicata nel plico presentato da ciascun concorrente.

Quesito n. 16

Nel capitolato speciale di appalto all'art. 11 "mezzi e attrezzature" viene riportato "tali mezzi saranno intestati al Comune di Matera, quale capofila, ed all'atto della registrazione sarà inserita la dicitura "gestione conto terzi" per consentire la loro registrazione all'albo da parte del gestore del servizio", interpellando agenzia di disbrigo pratica ci è stato comunicato che detta operazione non è possibile, si chiedono ulteriori delucidazioni in merito. Si specifica altresì che gli automezzi potrebbero anche essere acquisiti in locazione o leasing e quindi il soggetto intestatario è la società di leasing (con indicazione del soggetto locatario) o la società di locazione.

Risposta quesito n. 16

I mezzi e le attrezzature per i quali il comma 2 dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede l'intestazione al Comune di Matera, quale comune capofila de sub ambito, con

l'inserimento, all'atto della registrazione, della dicitura "gestione conto terzi" per consentire la loro registrazione all'albo da parte del gestore del servizio, sono quelli rinvenienti da specifico finanziamento regionale ad esclusivo uso dei comuni di Matera, Ferrandina, Irsina e Tricarico che la stazione appaltante metterà a disposizione dell'Impresa Aggiudicataria. La consistenza complessiva di tali mezzi è quella riportata all'art. 20 del medesimo C.S.A.. I restanti mezzi ritenuti necessari per l'espletamento del servizio dovranno essere acquisti direttamente dall'Impresa Aggiudicataria nelle forme e con le modalità dalla stessa ritenute opportune purché idonee a consentirne la registrazione all'albo.

Quesito n. 17

Nel capitolato speciale di appalto all'art. 33 "Trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o smaltimento" viene riportato "In sede di gara le imprese concorrenti devono dimostrare la disponibilità di uno o più impianti di destinazione finale in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero di rifiuti che operano in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ovvero in regime ordinario o semplificato." In merito a tale disposizione si chiede:

Se deve essere indicato anche l'impianto di conferimento finale della frazione indifferenziata;

In quale busta deve essere inserita tale disponibilità.

Tipologie di rifiuto e indicazione dei codici cer (rivenienti da dati mud) dei rifiuti prodotti da ogni singolo Comune, in maniera tale da poter individuare tutti gli impianti; Quantitativi (annuali, mensili e giornalieri) dei rifiuti prodotti da ogni singolo Comune.

Risposta quesito n. 17

Deve essere dimostrata la disponibilità di uno o più impianti di destinazione finale in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di autorizzazioni allo smaltimento e/o recupero di rifiuti che operano in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ovvero in regime ordinario o semplificato.

Tale dimostrazione di disponibilità deve riguardare anche l'impianto di conferimento della frazione "residuo indifferenziato".

La dimostrazione di disponibilità deve essere inserita nella busta "A - Documentazione amministrativa".

La produzione annua dei rifiuti solidi urbani per singolo Comune e per l'intero Sub Ambito è quella riportata al punto 3.2 della "Relazione tecnico-descrittiva del servizio". La tipologia del rifiuto e l'indicazione dei codici CER dei rifiuti prodotti da ogni singolo Comune e, quindi, dall'intero Sub Ambito deve far riferimento alla tipologia di "frazioni merceologiche" ed ai livelli di "intercettabilità della singola frazione" conseguenti alla "proposta progettuale".

Al riguardo i concorrenti hanno la facoltà, richiamata al punto 4.5 ultimo periodo della "Relazione tecnico-descrittiva del servizio", di proporre sistemi e frequenze di raccolta tali da incrementare il livello minimo di raccolta differenziata (65%) anche in ragione degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica indicati al paragrafo 18.2 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 18

Pregasi confermare che l'onere della ecotassa è a carico della I.A.;

Risposta quesito n. 18

L'art. 33 "Trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o smaltimento" del Capitolato Speciale d'Appalto dispone che: *"Nel corrispettivo del servizio è compresa l'eventuale ecotassa, se e in quanto dovuta, ove il rifiuto non sia conferito a recupero, come anche ogni eventuale onere connesso a sanzioni comminate dagli organi preposti (Regione, Provincia, EGRIB, ecc.) conseguenti al non raggiungimento dagli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti in materia."*. Pertanto, l'onere dell'ecotassa, così come ogni eventuale ulteriore onere connesso a sanzioni comminate dagli organi preposti (Regione, Provincia, EGRIB, ecc.) conseguente al non raggiungimento dagli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti in materia, è a carico dell'Impresa Aggiudicataria.

Quesito n. 19

I ricavi rivenienti dal recupero dei rifiuti differenziati restano della I.A.;

Risposta quesito n. 19

L'art. 33 "Trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o smaltimento" del Capitolato Speciale d'Appalto dispone che i ricavi e/o corrispettivi rivenienti dal recupero dei rifiuti differenziati restano dell'Impresa Aggiudicataria.

Quesito n. 20

All'art. 36 del capitolato speciale di appalto viene riportato "L'I.A., nella gestione del servizio, individuerà un Responsabile Tecnico (di seguito denominato R.T.) tra il proprio personale dipendente che abbia i requisiti minimi previsti dall'Albo Gestori Ambientali di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 120/2014." Ogni impresa concorrente alla procedura di gara, ha idoneo responsabile tecnico (che potrebbe anche essere esterno all'azienda) si chiede quali esigenze della Stazione Appaltante, hanno portato a chiedere tale specifico requisito di esecuzione e se eventualmente il Responsabile della gestione del servizio può essere individuato con altre figure in possesso di esperienza nel settore.

Risposta quesito n. 20

L'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto individua espressamente i requisiti e l'inquadramento (dipendente dell'Impresa Aggiudicataria) del responsabile tecnico.

Quesito n. 21

Si richiede, l'elenco dei lavoratori occupati presso il comune di MATERA, BERNALDA, FERRANDINA, IRSINA e TRICARICO nell'ambito dei servizi di Igiene Urbana aventi diritto al passaggio e che espleteranno l'attività lavorativa nel territorio della Stazione Appaltante, completo di qualifica, livello, mansione, importo scatti di anzianità, anzianità nella posizione parametrica, eventuale appartenenza a categoria protetta, malati di lunga durata e assenti di lunga durata.

Risposta quesito n. 21

Questa Stazione appaltante ha provveduto a richiedere le informazioni richieste, integrative di quelle fornite in allegato al Capitolato Speciale di Appalto ai Comuni facenti parte del Sub ambito. Dette informazioni saranno tempestivamente trasmesse non appena fornite.

Quesito n. 22

Con riferimento alla gara in oggetto formuliamo quanto di seguito:

Nella relazione tecnico descrittiva del servizio è stato indicato, per il solo comune di Bernalda, l'incremento della popolazione estiva. Per quanto riguarda il Comune di Matera viene indicata la sola popolazione residente. Com'è ben noto il Comune di Matera per tutto l'anno è soggetto a turismo e particolare attenzione va rivolta a "Matera 2019 capitale Europea della cultura" dove è prevista una alta affluenza turistica.

Il dato della popolazione turistica e il relativo incremento della produzione di rifiuti è assolutamente rilevante ai fini del dimensionamento - tecnico ed economico - del servizio (come per altro indicato per il Comune di Bernalda).

Siamo a chiedere dati fluttuazione turistica comune di Matera e relativi incrementi di produzione rifiuti eventuali proiezioni per l'anno 2019. Si chiede altresì se, anche se non indicato negli atti, dette considerazioni siano state rilevate nella Vostra valutazione economica.

Risposta quesito n. 22

La città di Matera è ormai caratterizzata da un flusso turistico che interessa l'intero arco dell'anno. Le produzioni mensili hanno una fluttuazione modesta e possono essere stimate in più o meno il 10 - 15% rispetto al mese medio.

In termini quantitativi assoluti l'incidenza delle presenze turistiche, tenuta in considerazione sia in termini di produzione che spalmata sulla popolazione residente, porta ad un valore pari a **1,4 kg/Abitante*giorno** a fronte di un dato pari a **1 kg/Abitante*giorno** riferito agli altri comuni del sub-ambito. Il carattere fortemente turistico di Matera è inoltre calcolato nel numero di attività di servizio e ristorazione già computate come utenze non domestiche.

Quesito n. 23

Si chiede di fornire chiarimenti al seguente quesito:

1) Durante l'analisi dei dati forniti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara è stata rilevata una incongruità circa il numero complessivo delle utenze, sia UD che UND ed in particolare tra le utenze estratte dall'Allegato A.2 "Utenze", e quelle riportate nello schema di riaggregazione delle utenze all'art. 4.3 della Relazione Tecnica descrittiva dei servizi.

Si chiede di chiarire se nel dimensionamento puntuale del servizio si debbano utilizzare le utenze derivanti dal "ruolo" (Allegato A 2), oppure i dati riaggregati delle utenze da servire riportati nella Relazione Tecnica a pag. 17 della stessa

Risposta quesito n. 23

Ai fini del dimensionamento della proposta progettuale e della valutazione dei relativi costi del servizio, i dati da prendere in considerazione relativamente alle utenze servite sono

quelli riportati nella relazione tecnica descrittiva (per tutti i comuni).

I dati riportati nell'allegato A2 (Utenze) forniscono un ulteriore elemento conoscitivo rispetto alla distribuzione territoriale delle stesse utenze e vanno tenuti in considerazione per articolare il servizio in zone o comparti del territorio da servire.

Quesito n. 24

Osservazioni e contestazioni in merito ai documenti di gara

Il Bando ed il Disciplinare di gara, che normano la partecipazione alla gara per la scelta dell'affidatario del servizio in oggetto, sembrerebbero essere in contrasto con il vigente codice degli appalti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La procedura di gara, in particolare, sembra essere in contrasto con il D.Lgs. 50/2016, nei seguenti articoli fondamentali:

- **articolo 31 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni";**
- **articolo 51 "Suddivisione in lotti";**

L'articolo 31 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni", prevede che:

- **L'affidamento di appalti di lavori e servizi, si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento di appalti, le stazioni appaltanti rispettano altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;**
- **I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese;**

L'articolo 51 "Suddivisione in lotti", prevede che:

- **Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali;**
- **Nel caso di suddivisione in lotti, *il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;***
- **Le stazioni appaltanti, motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara;**

In tal merito, il Disciplinare di gara riporta:

- ***articolo 1.10 "Lotti": l'appalto non è suddivisibile in lotti, principalmente per il fatto che il Sub-ambito rappresenta la scala territoriale idonea per l'espletamento dei servizi, al fine di conseguire economie di scala e maggiore efficienza complessiva.***
- ***articolo 1.14 "Prezzo e pagamenti": trattandosi di prestazioni divisibili, in quanto individuate e quantificate per singolo Comune, i singoli comuni pagheranno l'appaltatore pro-quota, con canoni mensili.***

L'Associazione dei Comuni Area Metropolitana di Matera sub-ambito 1, nel caso specifico, sembrerebbe aver agito in modo contrario rispetto alla previsione del codice, ovvero, ha unificato in un unico appalto, l'affidamento di più servizi di igiene urbana, (dalla stessa S.A. dichiarati divisibili) precludendo la partecipazione allo stesso, alle microimprese, piccole e medie imprese.

Analizzando la realtà locale, tale procedura, preclude l'accesso all'appalto a tutte le imprese specializzate del settore, residenti nel territorio Regionale.

Risposta quesito n. 24

Il bando ed il disciplinare di gara non presentano alcun elemento di contrasto con quanto disposto dal vigente D.Lgs. 50/2016 ed in particolare dagli artt. 30 e 51 dello stesso (Il riferimento all'art. 31 richiamato nel quesito è errato. Si ritiene che il quesito faccia invece riferimento all'art.30).

Il Sub Ambito 1 - Area Metropolitana Matera costituisce esso stesso un "lotto ottimale" dell'intero sistema regionale (vedi D.G.R. n. 40 del 15.01.2013).

Tra i Sub - Ambiti stabiliti dalla Regione Basilicata, in ragione di aggregazioni di "sub-ambiti ottimali", è stato costituito il Sub Ambito 1 - Area Metropolitana Matera, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per la gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana.

Fermo restando la gestione unitaria ed associata dei servizi posta in capo al Comune capofila, l'Associazione tra i Comuni ha stabilito che l'effettuazione dei soli pagamenti all'I.A. debba avvenire per singolo Comune in ragione di vincoli nella gestione dei bilanci (D. Lgs. 118/2011).

L'invocato art. 51 del D. Lgs. 50/2016 *"E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti."*

La strutturazione del Sub -Ambito 1 quale "ambito ottimale", peraltro costituitosi su volontà regionale, non incorre in alcuno dei due divieti.

Quesito n. 25

Per quanto di propria conoscenza, nessuna delle ditte presenti sul territorio regionale infatti, nonostante la presenza di diverse medie imprese specializzate nel settore, tra cui la scrivente che svolge l'attività da ben trent'anni e negli ultimi 6 anni, esegue la raccolta differenziata per conto di una Unione di 10 Comuni per un bacino di oltre 30.000 abitanti, è in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione richiesti nel bando di gara, ovvero:

Capacità economico-finanziaria:

- **realizzazione, negli esercizi relativi agli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 (IVA esclusa);**
Tale requisito sembra essere inoltre in contrasto con l'articolo 83 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. il quale prevede che il fatturato minimo annuo richiesto, non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, nel caso specifico non può superare € 25.651.464.00.
- **realizzazione, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di un fatturato di impresa specifico per servizi analoghi (gestione rifiuti indifferenziati e differenziati, spazzamento delle strade), non inferiore complessivamente ad € 38.477.196,00 (IVA esclusa);**

Risposta quesito n. 25

Con riferimento al presente quesito, si rimanda a quanto già precisato con la FAQ_rev0_13.06.2017, che qui si richiama integralmente:

Con la locuzione *“La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 (doppio del valore a base d'asta per un triennio come previsto dal comma 5 dell'art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016), iva esclusa.”*, si è inteso richiedere il possesso di un **fatturato globale** nel triennio 2014, 2015 e 2016 non inferiore ad € 76.954.392,00 analiticamente determinato sulla base di un fatturato annuo pari al doppio del canone annuale dell'appalto per il periodo di riferimento ($12.825.732,00 * 2 * 3 \text{ anni} = 76.954.392,00$)

Analogamente, il medesimo paragrafo richiede che gli operatori economici partecipanti abbiano realizzato, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, un fatturato di impresa specifico, per servizi rientranti nella stessa tipologia di quelli in appalto, non inferiore **complessivamente** (quindi nel triennio) ad € 38.477.196,00, IVA esclusa, pari all'importo del contratto rapportato ad un triennio.

Quesito n. 26

Capacità professionale:

- **aver svolto servizi analoghi, per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, in favore di una o più committenze (comuni, autorità d'ambito etc.), la cui popolazione sia pari ad almeno 92.000 abitanti;**
- **aver svolto servizi analoghi, per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, in favore di almeno una committenza (comuni, autorità d'ambito, etc.), avente popolazione residente alla data del 31 dicembre 2016 pari o superiore a 60.000 abitanti;**

In merito a quest'ultimo requisito, è importante specificare inoltre, che su tutto il territorio regionale, l'unico Comune o autorità d'ambito avente popolazione residente pari o superiore a 60.000 abitanti, risulta essere la Città di Potenza, la quale svolge il servizio direttamente tramite la propria azienda municipalizzata (ACTA).

La eventuale possibilità di partecipazione in ATI o mediante l'avvalimento, non soddisfano le previsioni di cui all'articolo 31 e 51 del D.Lgs. 50/2016, in quanto subordina la possibilità di partecipazione alla gara, alla disponibilità di associazione e/o avvalimento da parte delle grandi imprese.

Il bando ed il disciplinare di gara, inoltre, contengono delle indicazioni in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione, che risultano essere poco chiare ed addirittura contrastanti tra di loro.

Risposta quesito n. 26

Con riferimento al presente quesito, si rimanda a quanto già precisato con la FAQ_rev0_13.06.2017, che qui si richiama integralmente:

Con la locuzione *“La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 (doppio del valore a base d'asta per un triennio come previsto dal comma 5 dell'art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016), iva esclusa.”*, si è inteso richiedere il possesso di un **fatturato globale** nel triennio 2014, 2015 e 2016 non inferiore ad € 76.954.392,00 analiticamente determinato sulla base di un fatturato annuo pari al doppio del canone annuale dell'appalto per il periodo di riferimento ($12.825.732,00 * 2 * 3 \text{ anni} = 76.954.392,00$)

Analogamente, il medesimo paragrafo richiede che gli operatori economici partecipanti abbiano realizzato, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, un fatturato di impresa specifico, per servizi rientranti nella stessa tipologia di quelli in appalto, non inferiore **complessivamente** (quindi nel triennio) ad € 38.477.196,00, IVA esclusa, pari all'importo del contratto rapportato ad un triennio.

Quesito n. 27

- **Poca chiarezza sui requisiti di capacità economico-finanziaria:**

Il Disciplinare di gara all'articolo 13.3 "capacità economica e finanziaria" riporta che in caso di raggruppamento di concorrenti, il requisito deve essere rappresentato dal disposto della Sentenza del Consiglio di Stato 13.06.2012 n. 22.

Il disciplinare, all'articolo 13.6 riporta che in caso di ATI il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla impresa mandataria.

In primis va evidenziato che, la modalità di dimostrazione del requisito deve essere chiara e non può rimandare all'interpretazione di una sentenza; tra l'altro gli estremi della sentenza sono contrastanti, infatti il bando riporta del 2014 mentre il disciplinare riporta del 2012.

In secondo luogo, è superficiale ed approssimativo indicare che la capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria ma occorrerebbe specificare il rapporto tra la quota di partecipazione ed il possesso del requisito da dimostrare.

Risposta quesito n. 27

Tra imprese facenti parte di uno stesso RTI è possibile cumulare gli importi di fatturato di ciascuna impresa, al fine di soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria richiesto dal bando di gara.

Il bando prevede che possono essere cumulati i requisiti di fatturato tra imprese dello stesso raggruppamento con l'unica condizione che la mandataria posseda i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

Quesito n. 28

- **Contrasto e poca chiarezza in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale:**

Il Bando di Gara all'articolo III.2.3) elenca i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti e riporta che in caso di raggruppamenti temporanei, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun raggruppato, secondo quanto previsto nel disciplinare.

Il disciplinare di gara all'articolo 13.6 indica che il requisito deve essere posseduto dalla sola *impresa capogruppo* (non più da ciascun raggruppato!).

Il disciplinare specifica inoltre che, nel caso di raggruppamento verticale, ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire.

Considerato che l'appalto prevede l'affidamento di servizi non suddivisi in principali e secondari, si ritiene che i raggruppamenti temporanei debbano essere di tipo orizzontale "in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione", pertanto devono essere specificati i requisiti previsti per i raggruppamenti orizzontali.

Risposta quesito n. 28

I requisiti di capacità tecnico professionale sono quelli di cui all'art. III.2.3 del Bando di gara. Le indicazioni per i raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE, di cui al punto 13.6 del disciplinare di gara, non presentano alcun contrasto con il contenuto di cui all'art. III.2.3 del Bando di gara.

Quesito n. 29

• **Contrasto in merito ai raggruppamenti temporanei di concorrenti:**

Il disciplinare di gara, all'articolo 2 "Chi può partecipare alla gara", riporta che possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei, i quali, prima della presentazione delle offerte, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Non viene indicata la possibilità di partecipazione da parte dei raggruppamenti temporanei ancora non costituiti.

Lo stesso disciplinare di gara, al punto 15.1 domanda di partecipazione, riporta che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Sebbene il D. Lgs. 50/2016 prevede in modo inequivocabile la partecipazione agli appalti pubblici da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti (art. 48 comma 8), i documenti di gara risultano contrastanti e poco chiari in tal merito.

Risposta quesito n. 29

L'art. 2 del disciplinare di gara, nell'elencare i soggetti che possono partecipare alla gara, riporta pedissequamente il dispositivo dell'art. 45, co. 2, del Codice, cui si rimanda. Non è presente nei documenti di gara alcun impedimento alla partecipazione di raggruppamenti temporanei d'impresa costituendi.

Quesito n. 30

Nel punto 2.1 (struttura tecnica e di gestione e coordinamento) della Relazione Tecnico-Descrittiva del Servizio, si dispone che l'appaltatore provveda ad organizzare una struttura di almeno 7 unità impiegatizie per la direzione e il coordinamento dell'appalto. Tale struttura sembrerebbe non compresa nella tabella riepilogativa del personale riportata sia nell'articolo 18 del Capitolato che in coda alla Relazione Tecnico-Descrittiva nella quale si prevedono complessivamente 5.4 unità per direzione, amministrazione e controllo.

Nell'articolo 36 del Capitolato, inoltre, viene prevista una ulteriore unità inquadrata come Responsabile Tecnico dell'Impresa.

Ciò premesso si richiede:

- 1. di voler confermare se la struttura tecnica di cui al punto 2.1. della Relazione Tecnico-Descrittiva è la medesima indicata della tabella di riepilogo del personale riportata sia nell'articolo 18 del Capitolato che in coda alla Relazione Tecnico-Descrittiva;**
- 2. in caso di risposta affermativa al quesito 1. si richiede di voler specificare se tale**

- struttura dovrà essere composta da 7 unità o da 5,4 unità;
3. in caso di risposta negativa al quesito 1. si richiede di voler specificare in quale delle voci concorrenti al calcolo della base d'asta sia stata inserito il relativo costo;
 4. di voler specificare se il Responsabile Tecnico di cui all'articolo 36 del Capitolato faccia parte della suddetta struttura tecnica ovvero sia una ulteriore unità. In quest'ultimo caso si richiede di voler specificare in quale delle voci concorrenti al calcolo della base d'asta sia stata inserito il relativo costo.

Risposta quesito n. 30

La struttura tecnica descritta al punto 2.1 della Relazione tecnico-descrittiva è la medesima quantizzata nella tabella relativa al personale impiegato per macro-aree.

In quest'ultima, infatti, è riportato anche il personale per "informazione e comunicazione" per un totale di 2,2 unità equivalenti.

Complessivamente quindi nella tabella riassuntiva del personale per macro-aree sono quantizzate 7,6 unità di personale riconducibili alle funzioni indicate al punto 2.1 della Relazione tecnico descrittiva che indicava "almeno 7 unità".

In tale struttura è ricompreso anche il Responsabile tecnico/Direttore di cui all'art. 36 del Capitolato.

Quesito n. 31

Nell'articolo 30 del Capitolato Speciale Gestione dei Centri Comunali di raccolta, pag. 35, è riportato quanto segue:

"è altresì onere dell'I.A. (omissis)

Per il CCR del Comune di Bernalda la realizzazione dell'ampliamento come riportato nel progetto a base di gara e la realizzazione dei CCR stagionale Bernalda Metaponto comprensivo delle relative attrezzature."

Nella Relazione tecnico-descrittiva del servizio non si riscontrano né riferimenti all'ampliamento del CCR del Comune di Bernalda né alla realizzazione del CCR in Bernalda-Metaponto. In particolare non si riscontra alcun riferimento economico ai suddetti oneri nella tabella di valutazione dei costi a pag. 57 della citata Relazione.

Si richiede quindi di voler chiarire:

- in cosa consistano i lavori di ampliamento del CCR di Bernalda;
- in che modo si debbano ritenere compensati i costi relativi all'ampliamento del CCR di Bernalda e alla realizzazione del CCR di Bernalda Metaponto.

Risposta quesito n. 31

Per quanto attiene i CCR, gli oneri relativi alle dotazioni minime infrastrutturali a carico dell'I.A. riguardano unicamente le dotazioni minime delle attrezzature riportate all'art. 30 secondo capoverso di pag. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto per tutti i comuni del Sub-Ambito 1.

La realizzazione dell'ampliamento del CCR esistente nel Comune di Bernalda e la realizzazione del CCR stagionale a Bernalda/Metaponto rimane a carico del Comune di Bernalda.

Quesito n. 32

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

In riferimento alle frequenze minime richieste dal bando, la scrivente ha notato una incongruenza tra quelle dettate dal capitolato (art. 21) e quelle riportate nelle tabelle di dimensionamento presenti nella relazione tecnico-descrittiva del servizio (cap.5). Si chiede conferma se le frequenze minime da rispettare sono quelle di Capitolato.

Risposta quesito n. 32

Le frequenze minime richieste dal bando sono quelle di cui all'art. 21 del Capitolato e al cap. 4 - "Dettaglio dei Servizi in appalto" della Relazione tecnico-descrittiva del servizio.

Quesito n. 33

Qualora la ditta possa disporre di un'organizzazione tale da permetterle di utilizzare un numero di personale inferiore a quello previsto dal bando si chiede se questo sia possibile o se il personale previsto dal bando debba comunque essere a carico dell'aggiudicatario.

Risposta quesito n. 33

Concordemente con l'art. 18 capoverso 5 del Capitolato, l'I.A. è, in ogni caso, tenuta ad assumere per tutta la durata del contratto ed assegnare al presente appalto personale in numero e qualifica sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e comunque in numero non inferiore a quanto previsto nella proposta tecnica dell'offerente. Inoltre l'I.A. dovrà assumere, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore, a tempo indeterminato il personale proveniente dalle imprese cessanti (platea storica) impegnato nel servizio di igiene urbana dei Comuni costituenti il Sub ambito.

Quesito n. 34

Il bando prevede un preciso costo di smaltimento. Qualora tale importo dovesse variare in aumento durante lo svolgimento dell'appalto si chiede se tale maggiore costo venga riaddebitato alla stazione appaltante.

Risposta quesito n. 34

Per quanto attiene i costi di smaltimento, sia che essi siano in aumento o in diminuzione, si rimanda a quanto contenuto all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto: *"Gli oneri di smaltimento, selezione e recupero di tutte le frazioni di rifiuto sono a carico dell'I.A. e sono comprensivi dei costi delle analisi di classificazione eventualmente necessarie"*.

Quesito n. 35

Considerato che all'art. 18.2 del Disciplinare di Gara "Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica" vengono indicati i criteri ed i punteggi per la valutazione dell'offerta tecnica, si chiede

- 1) Relativamente al sub criterio 2 del criterio B "Servizio notturno" e al sub criterio 2 del criterio E "Spazzamento meccanizzato notturno" se è prevista l'assegnazione del**

punteggio anche in caso di servizio notturno parziale, ad esempio in orario 03.00-09.00.

Risposta quesito n. 35

Relativamente ai sub-criteri B2 e E2, l'esecuzione del servizio notturno in maniera parziale non dà luogo all'attribuzione di alcun punteggio.

Quesito n. 36

In relazione ai costi orari del personale da impiegare si chiede se si devono utilizzare quelli relativi al personale neo assunto (CCNL tabelle FISE).

Risposta quesito n. 36

Al personale proveniente dalle imprese cessanti (platea storica), l'azienda subentrante riconoscerà il trattamento economico contrattuale, il livello di categoria in atto, l'anzianità raggiunta, nonché le indennità varie così come previsto dall'art. 10 secondo capoverso del Capitolato.

Quesito n. 37

Con riferimento alla Relazione Tecnico-descrittiva del servizio "Elaborato n.4" punto 5. Calcolo dei costi per lo svolgimento dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, vengono individuate le distanze ai Centri di smaltimento per il conferimento delle varie tipologie di rifiuto:

- 1) carta, plastica + metalli, vetro cartoni e legno grandi utenze nel raggio di 50 km.;**
- 2) organico, verde, altre raccolte minori (Rup, Rae, tessili, ingombranti, pannolini) km.100;**
- 3) residuo 20 km. (vedi pagina 23 al centro del prospetto).**

In considerazione delle distanze indicate e del Riepilogo Costi esposto a pagina 24, siamo a chiedere a quali Centri di smaltimento vi stiate riferendo.

Risposta quesito n. 37

Le distanze riportate relative ai centri di recupero/smaltimento delle varie tipologie di rifiuto sono puramente indicative, rimanendo ad esclusivo carico dell'aggiudicatario l'individuazione dei centri suddetti ed i relativi costi di smaltimento e trasporto.

Quesito n. 38

Posto che l'impresa si renderà disponibile all'assunzione delle risorse operative attualmente impiegate nei servizi dai gestori uscenti, chiediamo delucidazioni in merito a quanto previsto nel quadro riepilogativo del Capitolato Speciale d'appalto "Elaborato n.3" parte IV - Modalità di esecuzione del servizio, art. 18 - Quantificazione del personale per l'esecuzione del servizio ovvero circa l'obbligo di assunzione del personale indicato (184,6 dipendenti di cui 19,4 stagionali) in quanto detta imposizione tende a mortificare l'azienda nella formulazione dell'offerta tecnica migliorativa nonché ad appesantire l'onere economico eventualmente in carico al partecipante.

Risposta quesito n. 38

Concordemente con l'art. 18 capoverso 5 del Capitolato, l'I.A. è, in ogni caso, tenuta ad assumere per tutta la durata del contratto ed assegnare al presente appalto personale in numero e qualifica sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e comunque in numero non inferiore a quanto previsto nella proposta tecnica dell'offerente. Inoltre l'I.A. dovrà assumere, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore, a tempo indeterminato il personale proveniente dalle imprese cessanti (platea storica) impegnato nel servizio di igiene urbana dei Comuni costituenti il Sub ambito.

Quesito n. 39

Nella "Relazione tecnico-descrittiva del servizio", al capitolo 7 è riportato quanto segue: "Il presente intervento beneficerà di un contributo da parte della Regione Basilicata finalizzato all'acquisizione di attrezzature e mezzi e per la realizzazione di Isole ecologiche nei comuni associati", nonché "Le attrezzature ed i mezzi rinvenuti dal finanziamento pubblico saranno messi a disposizione dell'azienda vincitrice della gara d'appalto".

Si chiede di chiarire, entro quale limite il parco macchine oggetto del finanziamento possa essere adeguato al parco macchine posto a base del dimensionamento del progetto offerta dell'impresa aggiudicataria, preso atto che nei documenti di gara non sono stati inseriti elementi sufficienti alla sua corretta determinazione (es. portata utile, tipologia di allestimento, compattazione, ecc.).

Risposta quesito n. 39

I mezzi e le attrezzature da acquisire a carico della stazione appaltante a valere sul finanziamento regionale sono quelli riportati all'art. 20 del C.S.A. ove sono dettagliate le relative caratteristiche.

Quesito n. 40

Tra i "Criteri e punteggi per la valutazione dell'offerta tecnica" al p.to M si prevede la possibilità di proporre un progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate in carico ai servizi sociali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 8.11.1991 n. 381, e del Regolamento CE n. 800/2008.

Si chiede di chiarire, se il personale inserito in questi progetti possano essere ricompresi tra le unità costituenti l'organico minimo da assumere ex-novo, al netto della platea storica, oppure se debbano essere previste in aggiunta, per lo svolgimento di attività connesse alle attività principali poste ad oggetto di gara.

Risposta quesito n. 40

L'eventuale progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate deve essere esplicitato nelle forme di cui al Disciplinare di gara - paragrafo 18.2 criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica. I relativi costi concorrono comunque alla congruità dell'offerta tecnica.

Quesito n. 41

Si richiede di indicare per ogni comune del Sub ambito, la proprietà dei contenitori attualmente utilizzati e su chi ricade l'onere dell'asportazione e del successivo smaltimento in fase di avvio delle raccolte porta a porta;

Risposta quesito n. 41

L'onere relativo all'asportazione e al successivo smaltimento dei contenitori attualmente utilizzati, ricade sull'attuale proprietario (Comune o attuale gestore del servizio).

Quesito n. 42

In merito alle indicazioni riportate nei documenti di gara si rileva che la volumetria massima di attrezzature prevista per il nuovo servizio risultano i carrellati da 360 lt. Si richiede conferma della possibilità di progettare il nuovo sistema utilizzando, ove necessario, anche volumetrie superiori quali 660 e 1100 lt ampiamente utilizzate nei servizi pap. Tale richiesta deriva dal rilevamento di molti condomini aventi spazio necessario per ospitare tali volumetrie.

Risposta quesito n. 42

L'utilizzo eventuale di contenitori di capacità superiore ai 360 litri deve essere limitato esclusivamente a puntuali situazioni ove spazi condominiali interni ne consentano l'uso.

Quesito n. 43

Si richiede di indicare i tempi previsti per la realizzazione dei CCR che sono in fase di progetto e non ancora realizzati. Inoltre si richiede di ricevere indicazioni sulle intenzioni della S.A. nel caso in cui vi sia un gap temporale tra l'avvio dei servizi pap e la disponibilità dei CCR in fase di costruzione.

Risposta quesito n. 43

La disponibilità dei CCR in corso di realizzazione e/o adeguamento è prevista in concomitanza con l'avvio del servizio.

Quesito n. 44

Si chiede conferma che elaborati esplicativi di varia natura (tabellari, cartografica, ecc...) non sono da computare nel numero delle 60 pagine per i 6 fascicoli previsti.

Risposta quesito n. 44

Gli elaborati esplicativi di varia natura (tabellari, cartografica, ecc.) non sono da computarsi nel numero delle 60 pagine previste per i sei fascicoli.

Quesito n. 45

Si chiede conferma che i mezzi e le attrezzature citate nei documenti di gara come "messe a disposizione" dalla Stazione appaltante grazie ad un finanziamento Regionale, risultino disponibili al momento dell'avvio dei servizi. In alternativa si chiede di avere

indicazioni temporali su quando questi mezzi e queste attrezzature saranno messe a disposizione della ditta che risulterà aggiudicataria della procedura.

Risposta quesito n. 45

La disponibilità dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione della Stazione appaltante è prevista in concomitanza con l'avvio del servizio.

Quesito n. 46

Si Richiede di specificare cosa si intende per "...in sede di gara le imprese concorrenti devono dimostrare la disponibilità di uno o più impianti di destinazione finale" Come deve essere esplicitata tale disponibilità?

Risposta quesito n. 46

In sede di gara le imprese concorrenti devono dimostrare la disponibilità di uno o più impianti di destinazione finale mediante apposite dichiarazioni da parte delle piattaforme indicate, come richiamato nell'art. 33 del C.S.A..

Quesito n. 47

Si ravvisa un'incongruenza tra quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), ultimo comma, *"variazioni sia del numero di utenti serviti per i servizi di raccolta dei rifiuti, sia della lunghezza o della superficie dei percorsi/aree oggetto dei servizi, sia di qualunque altra voce quantificata nel presente Capitolato e/o nei relativi allegati che si dovessero determinare nel corso dell'appalto rispetto a quanto indicato nei documenti di gara, non daranno luogo ad alcuna revisione dei prezzi né in aumento né in diminuzione"*, e quanto invece riportato all'art. 45 del CSA, secondo comma, *"si procederà inoltre all'adeguamento del canone solo in caso di variazione del numero di utenze superiore al 10% (dieci per cento) sia in positivo che in negativo su base d'ambito..."*. Si richiede pertanto a codesta spett.le Stazione Appaltante di voler chiarire se variazioni del numero di utenze superiori al 10% rispetto a quanto indicato nei documenti di gara daranno effettivamente adito ad adeguamenti del canone come disciplinato dall'art. 45 del CSA.

Risposta quesito n. 47

Concordemente con quanto riportato all'art. 45 del Capitolato, variazioni superiori al 10% rispetto a quanto indicato nei documenti di gara, daranno luogo a adeguamenti del canone.

Quesito n. 48

L'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), ultimo comma, sancisce che è onere dell'appaltatore provvedere alla realizzazione dell'ampliamento del CCR esistente nel Comune di Bernalda come riportato nel progetto a base di gara e alla realizzazione del CCR stagionale Bernalda Metaponto comprensivo delle relative attrezzature. Tuttavia, tra la documentazione di gara non risulterebbe reperibile il citato progetto a base di gara relativo all'ampliamento del CCR esistente nel Comune di Bernalda. Altresì, nella "Relazione tecnico-descrittiva del servizio" non vi è traccia dell'attività di ampliamento e

realizzazione relativa ai due CCR in questione da parte dell'appaltatore, né nella parte descrittiva né in quella di quantificazione dei costi del servizio a base d'asta.

Invero, il capitolo 7 della relazione tecnico-descrittiva parrebbe non porre a carico dell'appaltatore tali attività, quando si riferisce che "la realizzazione delle isole ecologiche non comporterà invece alcuna riduzione del canone di appalto in quanto tali opere costituiscono una dotazione infrastrutturale di supporto non a carico delle aziende".

Risposta quesito n. 48

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato in merito alla dotazione minima di attrezzature per ogni CCR, si precisa che l'ampliamento del CCR esistente nel Comune di Bernalda e la realizzazione del CCR stagionale di Bernalda - Metaponto, sarà a carico del Comune di Bernalda.

Quesito n. 49

Secondo il Capitolato Speciale d'Appalto (art. 21) l'obiettivo di raccolta differenziata "andrà riferito alla quantità di materiali effettivamente avviati a recupero (con esclusione degli scarti di pre-selezione) a meno di altra indicazione da parte della Regione Basilicata o altra Autorità territoriale di gestione". Tuttavia tale approccio porrebbe a carico dell'impresa appaltatrice una responsabilità non ad essa immediatamente riconducibile, in quanto maggiormente legata all'efficienza degli impianti di destinazione oltre che alla capacità di separazione alla fonte dell'utenza servita. Cionondimeno, nella "Relazione tecnico-descrittiva del servizio", paragrafo 4.5, laddove viene esplicitato il calcolo per il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 65%, si fa riferimento alla composizione del rifiuto tal quale e al grado di intercettazione "attraverso raccolta differenziata", prescindendo dunque dalla resa a livello di impianto di selezione/trattamento nella quantificazione del contributo a raccolta differenziata. Si chiede pertanto a codesta spett.le Stazione Appaltante di voler chiarire come vada inteso il calcolo dell'obiettivo di raccolta differenziata.

Risposta quesito n. 49

Si rimanda all'art. 21 del Capitolato ove è espressamente riportato che "L'obiettivo sopra indicato andrà riferito alla quantità di materiali effettivamente avviati a recupero (con esclusione quindi degli scarti di pre-selezione) a meno di altra indicazione da parte della Regione Basilicata o altra Autorità territoriale di gestione", di un diverso criterio di computo degli obiettivi di cui al D. Lgs 152/06. Tale responsabilità è competenza dell'I.A. che da un lato deve effettuare una raccolta di qualità, quindi con bassi scarti, e dall'altro ha facoltà di scegliere l'operatore di selezione più performante. L'obiettivo minimo di intercettazione separata alla fonte del 65% coincide con l'obiettivo "al netto degli scarti" nell'ipotesi di raccolte del tutto prive di scarti.

Quesito n. 50

Con riferimento ai mezzi e all'attrezzature che sono state/verranno acquisite dalla Stazione Appaltante a valere sul finanziamento erogato dalla Regione Basilicata per un

ammontare complessivo di Euro 3.074.058,30 iva esclusa (da detrarre dai canoni di appalto nei successivi 7 anni), si chiede di volere specificare:

- a. le caratteristiche tecniche dei mezzi (marca, modello, eventuale anno di immatricolazione dei telai)
- b. Marca, modello e volumetria/tipologia delle attrezzature costituenti l'allestimento dei telai
- c. Marca, modello e volumetria dei cassoni per i centri di raccolta
- d. Marca, modello e volumetria dei contenitori per, la raccolta differenziata.
- e. Si chiede inoltre di voler specificare se tali attrezzature sono state già acquisite, e in tal caso le attuali condizioni, o se l'investimento deve essere ancora perfezionato.

Risposta quesito n. 50

I mezzi e le attrezzature da acquisire a carico della stazione appaltante a valere sul finanziamento regionale sono quelli riportati all'art. 20 del C.S.A. ove sono dettagliate le relative caratteristiche. Le procedure concorsuali per l'acquisto di mezzi e attrezzature è in corso.

Quesito n. 51

Il CSA all'art. 20 recita: "La stazione appaltante metterà a disposizione del 'LA. il parco mezzi rinvenienti da specifico finanziamento regionale ad esclusivo uso dei comuni di Matera, Ferrandina, Irsina e Tricarico, per una consistenza complessiva riportate nel prospetto seguente:

FORNITURE DI AUTOMEZZI	Numero complessivo
Automezzi	
Compattatore carico posteriore 25 mc	11
Compattatore carico posteriore 18 mc	5
Autocarro vasca grande	18
Autocarro vasca piccola	8

Visto che l'Art. 42 - "Corrispettivo dell'appalto" al quarto capoverso recita "*Il finanziamento ottenuto sarà impiegato in parte per la realizzazione/potenziamento dei Centri di Raccolta del Sub ambito ed in parte per l'acquisto di mezzi e attrezzature da affidare in comodato d'uso alla 1.4., che dovrà gestirli senza oneri aggiuntivi per il Sub ambito, in quanto già previsti nel contratto di servizio*", Chiediamo che venga indicato l'esatto periodo in cui i mezzi saranno messi a disposizione dal Sub Ambito all'impresa Aggiudicataria, precisando se saranno utilizzabili immediatamente dall'avvio del servizio o se il Sub ambito deve ancora procedere all'acquisizione degli stessi.

Inoltre, visto che in nessun documento viene precisato l'anno di immatricolazione e l'esatta tipologia, chiediamo, qualora disponibili, di ricevere le carte di circolazione ovvero, qualora non ancora immatricolati, le caratteristiche tecniche degli stessi.

Risposta quesito n. 51

La disponibilità dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione della Stazione appaltante è prevista in concomitanza con l'avvio del servizio. I mezzi e le attrezzature da acquisire a carico della stazione appaltante a valere sul finanziamento regionale sono quelli riportati all'art. 20 del C.S.A. ove sono dettagliate le relative caratteristiche.

Quesito n. 52

Si chiede conferma che la dotazione minima indicata debba essere garantita per ogni singolo CCR che il Sub-Ambito metterà a disposizione dell'impresa aggiudicataria.

Risposta quesito n. 52

In relazione alla fornitura di attrezzature per i CCR, le quantità riportate all'art. 30 del Capitolato sono da intendersi per ogni CCR, al netto delle attrezzature di cui all'art. 19 del capitolato, che saranno concesse in comodato d'uso dal Sub-Ambito all'aggiudicatario. Pertanto, per quanto attiene i CCR, gli oneri relativi alle dotazioni minime infrastrutturali a carico dell'I.A. riguardano unicamente le dotazioni minime delle attrezzature riportate all'art. 30 secondo capoverso di pag. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto per tutti i comuni del Sub-Ambito 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato in merito alla dotazione minima di attrezzature per ogni CCR, si precisa che l'ampliamento del CCR esistente nel Comune di Bernalda e la realizzazione del CCR stagionale di Bernalda - Metaponto, sarà a carico del Comune di Bernalda.

Quesito n. 53

Analizzando il computo economico da pag. 53 e successive, si evince che il costo per la manodopera per i netturbini (operatore I e II livello) è stato quantificato in €/anno 35.200,00 ed il costo per gli autisti (III e IV livello) è stato quotato in €/anno 40.000; inoltre alla tabella "Ecocentro" di pag. 57, dividendo il valore quantificato alla voce "costo personale ecocentro" per il valore della voce "personale equivalente impiegato" si ottiene un costo unitario annuo di € 32.000,00.

I parametri utilizzati per la quantificazione del costo del personale, il cui valore sommato alle altre voci determina il corrispettivo posto a Base d'Asta, appaiono in netto contrasto con i valori indicati nelle tabelle ministeriali di riferimento al Febbraio 2015, ... dai quali emerge che il costo annuo medio di un operatore addetto alle attività di raccolta e spazzamento è pari a € 37.312,08 (livelli 1° e II°) mentre il costo medio annuo di un conducente di III° o IV° livello è pari a € 43.8828,96 e che tali costi sono suscettibili di ulteriore aumento per tutte le attività che debbono obbligatoriamente svolgersi in orario notturno ai sensi del CSA, gravate perciò delle maggiorazioni di cui al CCNL di settore. Gli importi utilizzati per la quantificazione del personale portano ad un sottodimensionamento del valore reale destinato a coprire il costo di tutte le maestranze necessarie per lo svolgimento del servizio, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto chiediamo che venga rivalutata la base di gara riproporzionandola quanto meno alle Tabelle pubblicate con DM Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 MAGGIO 2015 ovvero alle nuove tabelle se pubblicate.

Risposta quesito n. 53

Il costo del personale, così come stimato nella Relazione tecnico-descrittiva del servizio, attiene al "costo ponderato" del personale per lo svolgimento dei servizi di cui al Bando di gara, congruo in riferimento alle ultime tabelle ministeriali che, esprimendo un costo del lavoro medio ricostruito su basi statistiche, rappresenta un parametro indicativo di valutazione della congruità del progetto.

Quesito n. 54

In riferimento alla cauzione provvisoria, chiediamo di indicare la corretta intestazione del beneficiario.

Risposta quesito n. 54

Il beneficiario della garanzia provvisoria è il Comune di Matera, soggetto responsabile della procedura di gara per il committente Sub ambito 1 - Area Metropolitana di Matera

Quesito n. 55

Il CSA all'art. 33 recita: "Gli oneri di smaltimento, selezione e recupero di tutte le frazioni di rifiuto sono a carico dell'I.A. e sono comprensivi dei costi delle analisi di classificazione eventualmente necessarie." Ed ancora "In sede di gara le imprese concorrenti devono dimostrare la disponibilità di uno o più impianti di destinazione finale in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di autorizzazioni allo smaltimento c/o recupero di rifiuti che operano in forza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ovvero in regime ordinario o semplificato. L'I.A. dovrà comunicare al Sub ambito l'elenco degli impianti finali dalla stessa individuati, nel rispetto delle norme relative ai consorzi obbligatori esistenti, con indicazione dei relativi estremi dei provvedimenti autorizzativi."

Con risposta al Quesito 17 è precisato che la dimostrazione di disponibilità deve riguardare anche l'impianto di conferimento della frazione residuo indifferenziato.

Questo appare in contrasto con quanto definito dalla L.R. 35/2015 - art. 1 comma 4 che prevede Sono ammesse destinazioni dei flussi di rifiuti urbani all'interno del territorio regionale in deroga alle pianificazioni di settore. Qualora si verificano carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani nei comprensori provinciali, la Provincia territorialmente competente provvede a modificare i flussi secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra i bacini di utenza, e se del caso, a ricorrere nell'ambito delle proprie competenze ai poteri di cui all'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Qualora la modifica dei flussi interessi il territorio di entrambe le Province, essa dovrà essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con i Presidenti delle due Province. Infatti la attuale situazione di straordinaria urgenza che rende necessario consentire che talune quantità di RSU provenienti dalla provincia di Matera vengano smaltite in impianti ubicati nella provincia di Potenza (rif. D.P.G.R. 140/2016) è disciplinata da un provvedimento del Presidente della Giunta Regionale mentre la stessa Provincia di Matera da ultimo con Ordinanza 50/2016 - Reg. Gen. 88 del 23/11/2016 ORDINA ad alcuni Comuni di conferire i rifiuti nei diversi impianti siti in Provincia di Matera. Non si capisce perciò come possa un imprenditore privato decidere in autonomia il trasporto a smaltimento al di fuori della Provincia od addirittura della Regione e, stando all'interno della Provincia, come possa il medesimo imprenditore decidere presso quale impianto conferire i rifiuti provenienti dai diversi Comuni in presenza di un regime dei flussi determinato dall'Ente Provincia.

Sempre con riferimento allo smaltimento del rifiuto residuo indifferenziato, nel conto economico redatto per ciascun Comune ed allegato alla Relazione Tecnico - Descrittiva del Servizio per lo smaltimento dello stesso è considerato un costo unitario di € 155,00 alla tonnellata. Poiché gli attuali costi di conferimento agli impianti siti in Provincia sono sensibilmente superiori, si chiede di conoscere il costo unitario sostenuto da ciascun

Comune per il conferimento della frazione residuo indifferenziato presso l'impianto di destino, scomposto nelle diverse componenti (costo di trattamento, di smaltimento, Eco Tassa, ecc.)

Risposta quesito n. 55

L'art. 33 del C.S.A. pone a carico dell'I.A. gli oneri di smaltimento, selezione e recupero di tutte le frazioni di rifiuto. I costi derivanti da tali oneri sono chiaramente correlati alle modalità di raccolta ed alle metodologie di trattamento dei rifiuti proposte dall'offerente da cui discendono quantità e costi delle frazioni da recuperare o da smaltire.

Quesito n. 56

Il Bando ed il Disciplinare di gara, che normano la partecipazione alla gara per la scelta dell'affidatario del servizio in oggetto, sembrerebbero essere in contrasto con il vigente codice degli appalti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

La procedura di gara, in particolare, sembra essere in contrasto con il D.Lgs. 50/2016, nei seguenti articoli fondamentali:

- **articolo 31 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni";**
- **articolo 51 "Suddivisione in lotti";**

L'articolo 31 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni", prevede che:

- **L'affidamento di appalti di lavori e servizi, si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento di appalti, le stazioni appaltanti rispettano altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;**
- **I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese;**

L'articolo 51 "Suddivisione in lotti", prevede che:

- **Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali;**
- **Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;**
- **Le stazioni appaltanti, motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara;**

In tal merito, il Disciplinare di gara riporta:

- **articolo 1.10 "Lotti": l'appalto non è suddivisibile in lotti principalmente per il fatto che il Sub-ambito rappresenta la scala territoriale idonea per l'espletamento dei servizi, al fine di conseguire economie di scala e maggiore efficienza complessiva.**
- **articolo 1.14 "Prezzo e pagamenti": trattandosi di prestazioni divisibili, in quanto individuate e quantificate per singolo Comune, i singoli comuni pagheranno l'appaltatore pro-quota, con canoni mensili.**

L'Associazione dei Comuni Area Metropolitana di Matera sub-ambito 1, nel caso specifico, sembrerebbe aver agito in modo contrario rispetto alla previsione del codice, ovvero, ha unificato in un unico appalto, l'affidamento di più servizi di igiene urbana, (dalla stessa S.A. dichiarati divisibili) precludendo la partecipazione allo stesso, alle microimprese, piccole e medie imprese.

Analizzando la realtà locale, tale procedura, preclude l'accesso all'appalto a tutte le imprese specializzate del settore, residenti nel territorio Regionale.

Per quanto di propria conoscenza, nessuna delle ditte presenti sul territorio regionale infatti, nonostante la presenza di diverse medie imprese specializzate nel settore, tra cui la scrivente che svolge l'attività da ben trent'anni e negli ultimi 6 anni, esegue la raccolta differenziata per conto di una Unione di 10 Comuni per un bacino di oltre 30.000 abitanti, è in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione richiesti nel bando di gara, ovvero:

Capacità economico-finanziaria:

- realizzazione, negli esercizi relativi agli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 (IVA esclusa);

Tale requisito sembra essere inoltre in contrasto con l'articolo 83 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che il fatturato minimo annuo richiesto, non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, nel caso specifico non può superare € 25.651.464,00.

- realizzazione, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di un fatturato di impresa specifico per servizi analoghi (gestione rifiuti indifferenziati e differenziati, spazzamento delle strade), non inferiore complessivamente ad € 38.477.196,00 (IVA esclusa);

Capacità professionale:

- aver svolto servizi analoghi, per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, in favore di una o più committenze (comuni, autorità d'ambito etc.), la cui popolazione sia pari ad almeno 92.000 abitanti;

- aver svolto servizi analoghi, per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, in favore di almeno una committenza (comuni, autorità d'ambito, etc.), avente popolazione residente alla data del 31 dicembre 2016 pari o superiore a 60.000 abitanti.

(...omissis)

La eventuale possibilità di partecipazione in ATI o mediante l'avvalimento, non soddisfano le previsioni di cui all'articolo 31 e 51 del D.Lgs. 50/2016, in quanto subordina la possibilità di partecipazione alla gara, alla disponibilità di associazione e/o avvalimento da parte delle grandi imprese.

Il bando ed il disciplinare di gara, inoltre, contengono delle indicazioni in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione, che risultano essere poco chiare ed addirittura contrastanti tra di loro.

Risposta quesito n. 56

- Il bando ed il disciplinare di gara non presentano alcun elemento di contrasto con quanto disposto dal vigente D.Lgs. 50/2016 ed in particolare dagli artt. 30 e 51 dello stesso (Il riferimento all'art. 31 richiamato nel quesito è errato. Si ritiene che il quesito faccia invece riferimento all'art.30).

Il Sub Ambito 1 - Area Metropolitana Matera costituisce esso stesso un "lotto ottimale" dell'intero sistema regionale (vedi D.G.R. n. 40 del 15.01.2013).

Tra i Sub - Ambiti stabiliti dalla Regione Basilicata, in ragione di aggregazioni di "sub-ambiti ottimali", è stato costituito il Sub Ambito 1 - Area Metropolitana Matera, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per la gestione associata del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana.

Fermo restando la gestione unitaria ed associata dei servizi posta in capo al Comune capofila, l'Associazione tra i Comuni ha stabilito che l'effettuazione dei soli pagamenti all' I.A. debba avvenire per singolo Comune in ragione di vincoli nella gestione dei bilanci (D. Lgs. 118/2011).

L'invocato art. 51 del D. Lgs. 50/2016 *"E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti."*

La strutturazione del Sub -Ambito 1 quale "ambito ottimale", peraltro costituitosi su volontà regionale, non incorre in alcuno dei due divieti.

- Con riferimento al presente quesito, si rimanda a quanto già precisato con la FAQ_rev0_13.06.2017, che qui si richiama integralmente:

Con la locuzione *"La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad € 76.954.392,00 (doppio del valore a base d'asta per un triennio come previsto dal comma 5 dell'art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio del D.Lgs. 50/2016), iva esclusa."*, si è inteso richiedere il possesso di un **fatturato globale** nel triennio 2014, 2015 e 2016 non inferiore ad € 76.954.392,00 analiticamente determinato sulla base di un fatturato annuo pari al doppio del canone annuale dell'appalto per il periodo di riferimento ($12.825.732,00 * 2 * 3$ anni = 76.954.392,00)

Analogamente, il medesimo paragrafo richiede che gli operatori economici partecipanti abbiano realizzato, negli esercizi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, un fatturato di impresa specifico, per servizi rientranti nella stessa tipologia di quelli in appalto, non inferiore **complessivamente** (quindi nel triennio) ad € 38.477.196,00, IVA esclusa, pari all'importo del contratto rapportato ad un triennio.

Quesito n. 57

- **Poca chiarezza sui requisiti di capacità economico-finanziaria:**

Il Disciplinare di gara all'articolo 13.3 "capacità economica e finanziaria" riporta che in caso di raggruppamento di concorrenti, il requisito deve essere rappresentato dal disposto della Sentenza del Consiglio di Stato 13.06.2012 n.22.

Il disciplinare, all'articolo 13.6 riporta che in caso di ATI il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla impresa mandataria.

In primis va evidenziato che, la modalità di dimostrazione del requisito deve essere chiara e non può rimandare all'interpretazione di una sentenza; tra l'altro gli estremi della sentenza sono contrastanti, infatti il bando riporta del 2014 mentre il disciplinare riporta del 2012.

In secondo luogo, è superficiale ed approssimativo indicare che la capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria ma occorrerebbe specificare il rapporto tra la quota di partecipazione ed il possesso del requisito da dimostrare.

Risposta quesito n. 57

Tra imprese facenti parte di uno stesso RTI è possibile cumulare gli importi di fatturato di ciascuna impresa, al fine di soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria richiesto dal bando di gara.

Il bando prevede che possono essere cumulati i requisiti di fatturato tra imprese dello stesso raggruppamento con l'unica condizione che la mandataria posseda i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

Quesito n. 58

• **Contrasto e poca chiarezza in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale:**

Il Bando di Gara all'articolo 111.2.3) elenca i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti e riporta che in caso di raggruppamenti temporanei, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun raggruppato, secondo quanto previsto nel disciplinare.

Il disciplinare di gara all'articolo 13.6 indica che il requisito deve essere posseduto dalla sola impresa capogruppo (non più da ciascun raggruppato!).

Il disciplinare specifica inoltre che, nel caso di raggruppamento verticale, ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire.

Considerato che l'appalto prevede l'affidamento di servizi non suddivisi in principali e secondari, si ritiene che i raggruppamenti temporanei debbano essere di tipo orizzontale "in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione", pertanto devono essere specificati i requisiti previsti per i raggruppamenti orizzontali.

Risposta quesito n. 58

I requisiti di capacità tecnico professionale sono quelli di cui all'art. III.2.3 del Bando di gara. Le indicazioni per i raggruppamenti, consorzi, aggregazione di imprese a rete, GEIE, di cui al punto 13.6 del disciplinare di gara, non presentano alcun contrasto con il contenuto di cui all'art. III.2.3 del Bando di gara.

Quesito n. 59

• **Contrasto in merito ai raggruppamenti temporanei di concorrenti:**

11 disciplinare di gara, all'articolo 2 "Chi può partecipare alla gara", riporta che possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei, i quali, prima della presentazione delle offerte, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Non viene indicata la possibilità di partecipazione da parte dei raggruppamenti temporanei ancora non costituiti.

Lo stesso disciplinare di gara, al punto 15.1 domanda di partecipazione, riporta che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Sebbene il D. Lgs. 50/2016 prevede in modo inequivocabile la partecipazione agli appalti pubblici da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti (art.48 comma 8), i documenti di gara risultano contrastanti e poco chiari in tal merito.

Risposta quesito n. 59

L'art. 2 del disciplinare di gara, nell'elencare i soggetti che possono partecipare alla gara, riporta pedissequamente il dispositivo dell'art. 45, co. 2, del Codice, cui si rimanda. Non è presente nei documenti di gara alcun impedimento alla partecipazione di raggruppamenti temporanei d'impresa costituendi.

Quesito n. 60

Il punteggio di 8 punti di cui al criterio B2 è attribuito in caso di esecuzione del servizio in fascia notturna entro le ore 06:00 di tutti i servizi di raccolta (art.21, 27 e 29 del CSA) o solo per alcuni di essi e, in tal caso, Vi chiediamo di indicare precisamente quali.

Il punteggio di 2 punti di cui al criterio E2 è attribuito in caso di servizio di spazzamento meccanizzato effettuato completamente in orario notturno o anche solo parzialmente (es. inizio ore 04:00 e termine ore 10:00).

Si chiede, inoltre, se tali tipologie di servizi notturni sono stati oggetto, da parte di codesta rispettabile Stazione Appaltante, di opportune analisi di tipo economico e organizzativo (CCNL /Sindacati) nei documenti a base di gara.

Risposta quesito n. 60

Relativamente ai sub-criteri B2 e E2, l'esecuzione del servizio notturno in maniera parziale non dà luogo all'attribuzione di alcun punteggio.

Ogni analisi di tipo economico ed organizzativo relativa alle predette modalità di espletamento del servizio, rimane a carico dell'offerente costituendo proposta migliorativa.

Quesito n. 61

Chiarisca, qualora risulti vigente ed applicato il contratto FISE Assoambiente, quali siano le tabelle retributive costo del personale utilizzate in quanto il costo del personale evidenziato nel quadro complessivo dei costi di cui alla Relazione tecnico - descrittiva del servizio risulta nettamente inferiore rispetto alle tabelle vigenti.

Risposta quesito n. 61

Il costo del personale, così come stimato nella Relazione tecnico-descrittiva del servizio, attiene al "costo ponderato" del personale per lo svolgimento dei servizi di cui al Bando di gara, congruo in riferimento alle ultime tabelle ministeriali che, esprimendo un costo del lavoro medio ricostruito su basi statistiche, rappresenta un parametro indicativo di valutazione della congruità del progetto.

Quesito n. 62

Chiarisca la Stazione Appaltante in relazione al quadro complessivo dei costi di cui alla Relazione tecnico - descrittiva del servizio quali siano i costi di cantieristica e logistica aziendale relativi alle sedi presso i vari cantieri, non essendo evidenziati nella su indicata tabella.

Risposta quesito n. 62

Gli oneri relativi all'acquisizione di uno o più spazi e locali idonei alla localizzazione del cantiere/i dell'I.A. sono ricompresi nella voce "Spese Generali" di cui al paragrafo 6 della Relazione tecnico - descrittiva del servizio.

Quesito n. 63

Chiarisca la Stazione appaltante con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, Parte IV, art. 33, quanto segue:

- **essendo in fase di ultimazione l'impianto di smaltimento di ambito del Comune di Matera, si richiede se l'Impresa Aggiudicataria potrà essere obbligata a conferire tutti o parte dei rifiuti provenienti dai servizi oggetto di gara nel predetto impianto;**
- **in caso affermativo, si richiede evidenza che la tariffa applicata per Il trattamento frazione residua indifferenziata (35%) sarà conforme al corrispettivo indicato nelle tabelle sub art. 5 della Relazione tecnico - descrittiva del servizio.**

Risposta quesito n. 63

L'art. 33 del C.S.A. pone a carico dell'I.A. gli oneri di smaltimento, selezione e recupero di tutte le frazioni di rifiuto. I costi derivanti da tali oneri sono chiaramente correlati alle modalità di raccolta ed alle metodologie di trattamento dei rifiuti proposte dall'offerente da cui discendono quantità e costi delle frazioni da recuperare o da smaltire. Il medesimo art. 33 del C.S.A. pone, inoltre, a carico dell'impresa l'individuazione di uno o più impianti di destinazione finale per lo smaltimento/recupero dei rifiuti.

Quesito n. 64

Si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla procedura da parte di un consorzio di cooperative, il sopralluogo si intenda validamente effettuato pur se svolto solamente da una delle consorziate esecutrici con delega del consorzio stesso.

Risposta quesito n. 64

Per quanto attiene le modalità di effettuazione del previsto sopralluogo si rimanda a quanto all'uopo disposto dall'art. 5 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 65

Si chiede conferma che gli interventi di realizzazione, ampliamento e acquisizione di ogni autorizzazione degli ecocentri rimangono in capo alla stazione Appaltante che ha ricevuto specifico finanziamento concesso dalla Regione Basilicata. Si chiede conferma che gli importi per tali interventi comunque non saranno detratti dal Canone d'Appalto.

Risposta quesito n. 65

Ai sensi dell'art. 30 del C.S.A. è onere dell'I.A. l'acquisizione di ogni autorizzazione necessaria all'esercizio dei CCR. Si precisa, inoltre, che il contributo regionale per la realizzazione e adeguamento dei CCR non sarà detratto dal canone d'appalto. Rimane in capo all'I.A. l'onere del completamento dell'allestimento dei CCR anche in relazione ai servizi proposti con il progetto offerta ed alle metodologie di raccolta e frazionamento proposte.

Quesito n. 66

Si chiedono delucidazioni su alcuni aspetti della Relazione Tecnico descrittiva del servizio (elaborato n° 4) strumento fondamentale per la determinazione dei canoni d'Appalto e più precisamente:

- a. **di precisare perché il numero di sacchi da fornire agli utenti dei singoli comuni riportati sulle schede dell'art. 5 della Relazione sono in numero molto minore rispetto a quanto richiesto come fornitura all'art. 21 del C.S.A.;**
- b. **di chiarire perché nelle schede economiche non troviamo riportati i costi di smaltimento di altre tipologie di rifiuto che secondo le indicazioni del CSA sono comunque a carico della I.A., come per esempio rifiuti da spazzamento delle strade, imballaggi in legno, verde da sfalci e potature;**
- c. **conferma che le attrezzature e i mezzi rinvenienti dal finanziamento pubblico saranno messi a disposizione delle I.A. a titolo gratuito e non comporterà alcuna riduzione del canone di appalto;**
- d. **come sono state calcolati gli addetti per il servizio di raccolta (art. 18 del CSA) a partire dalle ore operaio complessivamente impiegate riportate sulle schede economiche dei vari comuni.**

Risposta quesito n. 66

- a. Nella relazione tecnico-descrittiva è valutato il quantitativo atteso di sacchi consumabili considerando i normali coefficienti di esposizione (inferiori ad 1 ovvero non tutti gli utenti espongono i sacchi nei giorni di raccolta). Nel capitolato è invece riportato l'impegno massimo richiesto in termini contrattuali.
- b. Lo smaltimento di tutte le frazioni è a carico dell'impresa appaltatrice in ragione del progetto offerta ed delle metodologie di raccolta e frazionamento proposte. Per i costi stimati delle frazioni degli sfalci e della pulizia di verde pubblico si rimanda alla relazione tecnico - descrittiva del servizio.
- c. Si rimanda all'art. 20 del C.S.A. "Mezzi ed attrezzature" ove è espressamente riportato che *"...I mezzi e le attrezzature messe a disposizione della stazione appaltante sono da considerarsi in comodato d'uso gratuito per tutta la durata dell'appalto."* Il costo complessivo dei servizi tiene conto di tale condizione.
- d. La valutazione degli addetti alla raccolta è stata effettuata in base ai parametri standard di produttività ed all'estensione lineare della rete stradale dei centri da servire.

Quesito n. 67

Le quantità mensili di rifiuti raccolti sui territori comunali e presso gli ecocentri nell'anno 2016.

Risposta quesito n. 67

Ai fini della procedura di gara rilevano esclusivamente le valutazioni e i dati che i concorrenti ritengono indicare in ragione del progetto offerta ed delle metodologie di raccolta e frazionamento proposte.

Quesito n. 68

Considerato che ai sensi dell'art. 34 comma 35) della legge n. 221/2012 che stabilisce che "A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1 gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione" chiediamo di chiarire l'importo delle spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione della gara.

Risposta quesito n. 68

Le spese di pubblicazione del bando e del relativo esito, sono ad oggi quantificabili in circa € 5.000,00.

Quesito n. 69

(...omissis)

- con bando di gara pubblicato nelle forme di legge, Codesta Spett.le S.A. indiceva procedura aperta di cui all'oggetto, per un importo complessivo pari ad € 89.780.124,09;

- la gara viene esperita ai sensi del D.Lgs. n.50/16, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con FAQ n. 8 del 13/06/2017 veniva chiarito con riferimento al requisito di capacità tecnica professionale punto 111.2.3) del bando di gara, che l'operatore economico per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, deve aver eseguito un contratto unitario relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per conto di uno o più committenti pubblici aventi popolazione residente alla data del 31/12/2016 non inferiore a 92.000 abitanti;

- pertanto, parrebbe preclusa agli operatori economici interessati la possibilità di concorrere liberamente alla gara in parola là dove i servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto siano stati eseguiti mediante una pluralità di contratti distinti;

Ritenuto che detto requisito - richiesto a pena di esclusione - risulta all'evidenza illegittimo e come tale gravemente lesivo degli interessi, non solo economici, dello stesso operatore economico, atteso che l'Amministrazione, per il tramite di tale prescrizione, finisce per comprimere i fondamentali principi di *favor participationis* e di massima concorrenzialità, incidendo in modo irragionevole sulla libertà di iniziativa economica privata, peraltro, oggetto di garanzia costituzionale (cfr. art. 42 Cost.);

(...omissis).

Risposta quesito n. 69

Con riferimento a quanto richiesto con la nota del 21/07/2017 pervenuta in data 24/07/2017 si rimanda a quanto disposto nel Disciplinare di gara al punto 13.4 "Capacità tecniche e professionali".

Nel riportarsi a quanto già espresso con la precedente FAQ n. 8 del 13.06.2017, si ribadisce che il requisito di capacità tecnica professionale riportato nel disciplinare di gara al punto 13.4 è riferito ad un unico contratto unitario.

La lex specialis della gara di appalto introduce espressamente la necessità di tale requisito al fine di consentire la partecipazione di soggetti con adeguata qualità.

Tanto è conforme a:

- art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016, al comma 6 che stabilisce: *"per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità"*;
- Parere ANAC n.144 del 02.09.2015 PREC. 120/15/S;
- Sentenza della Corte di Giustizia del 04/05/2017 (C-387/14).

In conclusione si evidenzia che il requisito richiesto al punto 13.4 del disciplinare di gara non risulta sproporzionato o discriminatorio, non è lesivo del favor participationis, ma costituisce garanzia e tutela dell'interesse pubblico perseguito e diretto ad ottenere un servizio da un operatore economico la cui qualificazione sia testimoniata da precedenti analoghe esperienze **di gestione unitaria** nel settore pubblico per bacini di utenza di pari dimensioni demografica.

Quesito n. 70

Si chiede se le referenze bancarie, rilasciate in data 07/07/2017, vengono ritenute valide anche a fronte dell'Avviso di rettifica e proroga termini al 21/08/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 81 del 17/07/2017;

Risposta quesito n. 70

Saranno ritenute valide le dichiarazioni bancarie aventi data non anteriore a quella della originaria pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I. del 19/05/2017.

Quesito n. 71

Come saranno remunerati gli smaltimenti previsti dal CSA (es. CER 20.03.01). Nello specifico si chiede di chiarire se saranno remunerate le quantità effettivamente portate a smaltimento moltiplicandole per il relativo costo unitario decurtato dello sconto offerto o se indipendentemente dalla quantità realmente conferita saranno remunerate solo ed esclusivamente mediante il canone di aggiudicazione.

Risposta quesito n. 71

Il costo degli smaltimenti previsti dal C.S.A. è da intendersi già corrisposto all'interno del canone.

Quesito n. 72

Con riferimento all'art. 18.2 del disciplinare di gara si chiede cortesemente di chiarire come sarà attribuito il punteggio per il sub criterio B punto 2.

Risposta quesito n. 72

L'esecuzione del servizio notturno in maniera parziale non dà luogo all'attribuzione di alcun punteggio.

Quesito n. 73

L'offerta economica deve essere formulata ai sensi dell'art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal decreto correttivo?

Risposta quesito n. 73

L'offerta economica deve essere formulata ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Quesito n. 74

Il progetto contenuto del supporto informatico deve essere firmato?

Risposta quesito n. 74

L'offerta tecnica completa di tutti gli allegati prodotta su supporto informatico deve essere obbligatoriamente prodotta in formato pdf A stampabile. La stessa può, altresì, essere firmata digitalmente.

Quesito n. 75

Si chiede se nell'offerta economica devono essere indicati i canoni offerti per ogni singolo comune.

Risposta quesito n. 75

L'offerta economica deve indicare il canone riferito all'intero Sub-ambito.

Quesito n. 76

Con riferimento alla procedura di gara si richiedono i nuovi termini per la richiesta di sopralluogo e per la richiesta dei chiarimenti.

Risposta quesito n. 76

A seguito della proroga dei termini per la presentazione delle offerte, i nuovi termini per la richiesta di sopralluogo e chiarimenti sono i seguenti:

- 10/08/2017.